

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 65° - Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

Palermo - Giovedì, 14 luglio 2011

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 -
FAX 091/7074927

LEGGE 12 luglio 2011, n. 12.

Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

**Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e successive modifiche ed integrazioni
e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Norme in materia di finanza di progetto
e di lavori pubblici**

Capo I

Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e successive modifiche ed integrazioni
e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
e successive modifiche ed integrazioni

Art. 1.

Applicazione della normativa nazionale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modifiche dalla stessa introdotte, si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE' e le sue successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e successive modifiche, fatta eccezione dell'articolo 7, commi 8 e 9, dell'articolo 84, commi 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12, dell'articolo 128 e dell'articolo 133, comma 8. In particolare, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e le successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle parti riferibili alle norme del decreto legislativo 163/2006 espressamente dichiarate non applicabili in forza della presente legge. Entro il 31 dicembre 2011, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto regionale, saranno definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente capo.

2. I riferimenti al 'Bollettino ufficiale della Regione' e alla 'Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana' contenuti nel decreto legislativo n. 163/2006 devono intendersi riferiti alla 'Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana'; nel caso di riferimenti ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali.

3. Sono fatti salvi l'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n.20, e l'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n.16.

Omissis